

N. R.G. 4786/2016



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Franca Mangano	Presidente
dott. Vincenzo Vitalone	Giudice
dott.ssa Cristiana Ciavattone	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4786/2016 promossa da:

il 25/11/1975 a CHICAGO (USA)
(
, con il patrocinio dell'avv.to CARLO RIENZI, con
elezione di domicilio in Roma, viale delle Milizie n. 9 presso lo studio del
difensore;

ATTRICE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO

CONVENUTO-CONTUMACE

con l'intervento del Pubblico Ministero

OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana

CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 23.9.2016

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice ha citato in
giudizio il Ministero dell'Interno chiedendo il riconoscimento della cittadinanza
italiana *iure sanguinis*.

Ha esposto di essere discendente di cittadino
italiano nato a l (PA) emigrato negli Stati
Uniti ed ivi deceduto dopo aver acquistato la cittadinanza americana *iure loci*
senza mai aver rinunciato alla cittadinanza italiana; dal suo matrimonio con la
cittadina italiana, nasceva) il
29/9/1914 a Chicago, il quale contraeva matrimonio con la sig.ra
e dalla loro unione nasceva , nato a
Chicago il 10/2/1944, padre dell'attrice; infatti, dal matrimonio tra quest'ultimo
con la sig.ra l è nata l

Istruita con produzioni documentali, all'udienza del 23.9.2016 la
stata rimessa al Collegio per la decisione, previa rinuncia della parte attr
concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.

oooo

Dalla prospettazione resa nell'atto di citazione e dalla documentazione
allegata risulta che la linea di discendenza da parte dell'attrice nei confronti
dell'indicato capostipite è esclusivamente maschile.

Di conseguenza, nel caso in esame, essendo l'attrice discendente in linea
diretta di un cittadino italiano di sesso maschile, non è neppure astrattamente



ipotizzabile una controversia, per cui la domanda introdotta risulta priva del necessario interesse ad agire e dunque di una delle stesse condizioni dell'azione.

Se è pur vero che in materia la giurisprudenza di legittimità ha confermato che il diritto di cittadinanza costituisce uno "status" permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, ed è perciò giustiziabile in ogni tempo, anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento (Cass. n.6205/2014; n. 20870/2011; n. 18089/2009), non può contestarsi, tuttavia, che la scelta di iniziare un processo di cognizione deve pur sempre riscontrare i presupposti che lo legittimano, con particolare riferimento alla disposizione di cui all'art. 100 c.p.c.

Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti sconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza.

Nel caso in esame, invece, difettano tali presupposti poiché l'attrice è, dal momento della sua nascita, titolare, sia della cittadinanza americana, che di quella italiana (*ius sanguinis*).

L'attrice, pertanto, anziché adire direttamente l'autorità giudiziaria, doveva limitarsi a chiedere un documento di identità della Repubblica Italiana alla competente autorità consolare sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza, e solo in caso di diniego, aveva azione diretta dinanzi all'AGO nei confronti del Ministero dell'Interno, come riconosciuto dalla costante giurisprudenza di legittimità.

Il rilascio del documento d'identità, atto a certificare la cittadinanza italiana, costituisce l'esito di un procedimento amministrativo non eliminabile, né tantomeno surrogabile con l'azione giudiziaria, in mancanza di una norma che espressamente la preveda, apparendo frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato.

Su tali presupposti la domanda deve essere dichiarata inammissibile.

La mancata costituzione del Ministero convenuto rende superflua la pronuncia in ordine alle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:

- dichiara la domanda inammissibile;
- dichiara le spese di lite irripetibili.

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 23/09/2016

IL GIUDICE REL.
dott.ssa Cristiana Ciavattone

IL PRESIDENTE
dott.ssa Franca Mangano

